

COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione. N° 44 DEL 30.11.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE IN PRIMA ADOZIONE VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE DI VERMIGLIO - N.1/2015.

L'anno Duemilaquindici, addì Trenta, del mese di Novembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PANIZZA ANNA	Presente	ANDRIGHI NICOLA	Presente
BERTOLINI MICHELE	Presente	MAGNINI ENRICO	Presente
MARIOTTI VALENTINA	Presente	CALLEGARI ERNESTO	Presente
CAROLLI MANFREDO	Presente	SERRA MARCELLO	Presente
DALDOSS LORENZO	Presente	PANIZZA IVANO	Presente
DALDOSS WALTER	Presente	PANIZZA DAVIDE	Presente
PANIZZA MANUEL	Presente	DELPERO WALTER	Presente
PANIZZA SERGIO	Presente		

Presenti: n 15 Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. OSELE GIORGIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PANIZZA ANNA, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al nº 8 dell'ordine del giorno.

Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE IN PRIMA ADOZIONE VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE DI VERMIGLIO - N.1/2015.

Si allontanano ex art. 14, comma I, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. i Consiglieri comunali: Serra Marcello, Magnini Enrico, Panizza Sergio, Carolli Manfredo, Panizza Davide, Daldoss Lorenzo, Callegari Ernesto.

RELAZIONE IL VICESINDACO:

Dopo la variante generale del 2008 il piano regolatore di Vermiglio, conosciuta la gestione di alcune varianti di carattere puntuale, ha evidenziato la necessita di conoscere alcuni interventi di modifica legati all'esigenza di adeguarne le previsioni normative e cartografiche a nuovi disposti normativi, georeferenziando le mappe, così da renderne più corretta e certa la gestione.

E' apparso peraltro opportuno accompagnare detti interventi di adeguamento normativo così da risolvere e dare certezza a problemi interpretativi sorti in gestione dello stesso e, non ultimo introdurre alcune nuove aree edificabili per casi di accertato nuovo bisogno piuttosto che per adeguare le vecchie previsioni urbanistiche a nuove esigenze di sviluppo.

Si evidenzia come l'adozione della proposta variante risulti di interesse generale e che il progetto di piano è stato definito dopo che gli Uffici hanno curato la pubblicazione della informativa preventiva che ne ha indicato gli obiettivi, avviso pubblicato all'albo telematico ed in luoghi a ciò deputati dal 05.01.2015 al 04.02.2015 e quindi per trenta giorni consecutivi, oltre che sul quotidiano Trentino del giorno 20.01.2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione che precede.

Vista la variante di data novembre 2015 a firma del tecnico incaricato dott. Pianificatore Demis Giuliani, con studio in Trento (TN), via Cosma e Damiano n. 90, la quale risulta così composta:

- 1. Relazione illustrativa;
- 2. Autovalutazione:
- 3. Norme di attuazione;
- 4. Elenco aree soggette ad Uso Civico;
- 5. Tavola 5s Frazioni;
- 6. Tavola 6s Volpaia;
- 7. Tavola 7s Tonale;
- 8. Tavola 8s Vermiglio;
- 9. Tavola 1a Sistema ambientale 1:15000;
- 10. Tavola 1v Elenco varianti scala 1:2000.

Preso atto degli interventi così come risultanti da verbale di seduta.

Dato atto che la presente deliberazione costituisce la "prima adozione" della variante al Piano e che pertanto l'iter di approvazione, ai sensi dell'art. 37 della Legge provinciale L.P. 04.08.2015 n. 15, prevede che:

- 1. Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del PRG, il comune pubblica un avviso, indicando gli obiettivi che intende perseguire, su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi. Il comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.
- 2. Decorso il periodo di pubblicazione previsto dal comma 1, il comune elabora il progetto di piano. Omissis.....

- 3. Il comune adotta in via preliminare il PRG e pubblica l'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone con le modalità previste dal comma 1. Contestualmente il comune deposita il piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi e pubblica sul sito istituzionale tutta la relativa documentazione integrale. Nel medesimo periodo di deposito, il comune può svolgere ulteriori forme di partecipazione ai sensi dell'articolo 19. Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se è stato approvato il PTC o il relativo stralcio, alla comunità.
- 4. Nel termine previsto dal comma 3 chiunque può presentare osservazioni sul piano nel pubblico interesse. Entro venti giorni dalla scadenza del termine il comune pubblica, per venti giorni consecutivi, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini, l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione, le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. I termini previsti da questo comma sono perentori.
- 5. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio indice una conferenza di pianificazione cui partecipano il comune proponente, la comunità, nei casi previsti dal comma 3, e le altre strutture provinciali, enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere la volontà della struttura o dell'ente di appartenenza, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento del piano, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. Se la struttura provinciale competente richiede l'integrazione degli atti di piano, il comune provvede entro il termine perentorio di novanta giorni, pena l'estinzione del procedimento.
- 6. La conferenza di pianificazione verifica la coerenza del PRG adottato con il PUP e con il PTC o con i relativi stralci se approvati -, assume i pareri delle altre strutture provinciali o degli enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie e verifica la compatibilità delle previsioni concernenti eventuali nuovi insediamenti industriali insalubri con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La conferenza considera le posizioni espresse e, a seguito della ponderazione degli interessi, si esprime con un verbale che costituisce parere conclusivo. I dissensi delle amministrazioni e delle strutture provinciali preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del vincolo e del pericolo idrogeologico, del patrimonio storico-artistico, della tutela della salute e della pubblica incolumità sono resi in forma esplicita nella conferenza. Si considera acquisito l'assenso dell'ente, della struttura o dell'amministrazione che non ha partecipato alla conferenza o il cui rappresentante non ha espresso definitivamente nella conferenza la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata.
- 7. Il comune modifica il PRG per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere conclusivo espresso in conferenza.
- 8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto comporta l'estinzione di diritto del procedimento.
 - 9. Il comune trasmette il piano alla Giunta provinciale per la successiva approvazione.

Per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale n. 15 del 2015, si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- 1. Le varianti al PRG sono adottate con il procedimento che regola la formazione del piano o con la procedura semplificata disciplinata dal comma 3, nei casi previsti dal comma 2.
 - 2. Le seguenti tipologie di variante al PRG sono considerate urgenti o non sostanziali:
- a) le varianti adottate in caso di motivata urgenza;
- b) le varianti per opere pubbliche;
- c) le varianti conseguenti alle sentenze di annullamento di provvedimenti aventi a oggetto specifiche previsioni urbanistiche;
- d) le varianti che contengono la nuova disciplina a seguito della scadenza dei termini indicati negli articoli 45, relativo agli effetti degli strumenti urbanistici, 48, relativo ai vincoli preordinati all'espropriazione, e 54, relativo agli effetti dei piani attuativi;
- e) le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento;
- f) le varianti previste dall'articolo 27, commi 4 e 6, relativi alla compensazione per vincoli sopravvenuti;
- g) le varianti relative a specifiche previsioni corredate da accordi urbanistici;
- h) le varianti previste dal titolo V, capo I, sezione II, relativa alla riqualificazione urbana ed edilizia;
- i) le varianti conseguenti a patti territoriali;
- j) le varianti conseguenti all'adozione di piani attuativi ai sensi dell'articolo 49, comma 4;
- k le varianti necessarie per disporre l'inedificabilità delle aree destinate all'insediamento, nei casi previsti dall'articolo 45, comma 4.
 - 3. Per le varianti indicate nel comma 2 si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 37, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. Se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'articolo 37, commi 5 e 6, e nell'articolo 38. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta di variante. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8.
 - 4. Nella deliberazione di adozione delle varianti ai PRG sono espressamente indicate le motivazioni circa l'esistenza di una delle condizioni previste dal comma 2.

Dato atto come nessuna delle tipologie dianzi indicate qualifica e caratterizza la presente procedura di variante tanto da dover osservare la procedura ordinaria.

Rilevato che tale variante di adeguamento del P.R.G. novembre 2015 viene contemplata ai fini dell'obbligo di non adozione di più di tre varianti allo strumento urbanistico nello stesso biennio ma che il Consiglio Comunale di Vermiglio nel relativo arco temporale ha solamente adottato varianti di interesse pubblico non sostanziali.

Verificato come con la presente variante al P.R.G., ancorché eminentemente di carattere normativo e di adeguamento cartografico, venga mutata la destinazione urbanistica di aree e che questa, in un caso, riguarda terreni gravati da uso civico presenti sul territorio comunale e che pertanto, come prescritto dall'art. 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 e secondo la procedura di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1479 del 19.07.2013 si dà qui atto che le nuove scelte pianificatorie risultano di beneficio per la collettività per le motivazioni di cui all'elaborato 4. e che comunque, non esistono scelte a ciò alternative-

Dato ancora atto come la variante proposta, comportando una molteplicità di modifiche del piano in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett. a) e b) del relativo regolamento provinciale, risulta soggette a verifica di assoggettabilità per determinare gli eventuali effetti sull'ambiente e quindi la necessità di provvedere alla rendicontazione urbanistica.

Che le conclusioni date dalla verifica di assoggettabilità sono in appresso riassuntivamente indicate, evidenziando le stesse che, come meglio descritto nel relativo e allegato Documento valutativo (4. *Elenco aree soggette ad Uso Civico*).

Convenuto nel giudicare la proposta variante come di interesse generale proponendosi la stessa come intervento pianificatorio finalizzato:

- Aggiornamento cartografico per opere pubbliche già eseguite;
- Aggiornamento cartografico per adeguamento alle previsioni PUP (invarianti);
- Aggiornamento cartografico per variazioni catastali e operazioni eseguite dagli uffici regionali;
- Previsioni di carattere prettamente pubblico;
- Le nuove aree edificabili sono per lo più aree già edificate o comunque in corrispondenza di aree di completamento;
- Integrazione della normativa in ordine ad alcune problematiche risultante particolarmente ricorrenti nella normale pratica amministrativa in campo urbanistico;
- Recepimento Codice dell'Urbanistica agg. Maggio 2014.

Presa visione dell'avviso di data 05.01.2015 pubblicato nelle forme di legge e indicante gli obiettivi di piano relativamente al quale sono giunte osservazioni di cui il progettista e l'amministrazione hanno tenuto conto in termini di apporto collaborativo.

Visti la sezione III^ della L.P. 04.08.2015 n. 15 e s.m. nonché il relativo regolamento di attuazione.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 8 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

delibera

- 1. Di adottare, per le motivazioni e secondo i contenuti esposti in premessa, ai sensi degli articoli 37 e 39 della L.P. 04.08.2015 n. 15, la Variante Generale al Piano Regolatore Generale di Vermiglio vigente denominata "Variante generale n. 01/2015", predisposta in data novembre 2015 a firma del tecnico incaricato dott. Pianificatore Demis Giuliani, con studio in Trento (TN), via Cosma e Damiano n. 90, e costituita dalla documentazione descritta in appresso:
 - 1. Relazione illustrativa;
 - 2. Autovalutazione;
 - 3. Norme di attuazione;
 - 4. Elenco aree soggette ad Uso Civico;
 - 5. Tavola 5s Frazioni;
 - 6. Tavola 6s Volpaia;
 - 7. Tavola 7s Tonale;
 - 8. Tavola 8s Vermiglio;
 - 9. Tavola 1a Sistema ambientale 1:15000;
 - 10. Tavola 1v Elenco varianti scala 1:2000.

- 2. Di disporre il deposito degli atti di cui sopra e della presente deliberazione alla libera visione del pubblico presso gli uffici comunali del Settore Urbanistica, per la durata di sessanta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi sull'albo comunale, sul sito web del Comune e su un quotidiano locale.
- 3. Di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa alla Variante in argomento unitamente alla presente deliberazione, al Servizio provinciale competente in materia di urbanistica, come previsto dall'articolo 37, comma 3 della L.P. 04.08.2015 n. 15 e s.m. dando atto che non è intervenuta l'approvazione del piano territoriale di Comunità.
- 4. Di dare atto che dalla approvazione del presente atto opera il regime di salvaguardia per le domande di concessione edilizia che siano in contrasto con la variante adottata ex art. 47 della L.P. 15/2015.
- 5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - Opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;
 - Ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m...

6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Panizza Anna IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **09/12/2015** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **19/12/2015**.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Osele dott. Giorgio

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **19 dicembre 2015** ad ogni effetto di

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Vermiglio, lì 09/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Osele dott. Giorgio